

5. SUCCESSORIO



L'inventario come presupposto per l'esercizio della azione di riduzione.

di Alessio Paradiso



La norma. Art.564 codice civile dispone che:

"Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunciato all'eredità.

Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto.

In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.

La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione."

La norma è conosciuta più per la seconda parte relativa alla disciplina della "imputazione ex se", rispetto alla prima parte oggetto del nostro studio.

L'art.564 c.c. prevede una condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione delle liberalità in favore di soggetti non chiamati alla successione come coeredi

L'onere previsto dall'art.564 c.c. è così rilevante che la mancanza dell'accettazione beneficiata può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.

Quindi se la controparte non conosce oppure non ricorda la particolare previsione prevista dalla legge, il giudice può comunque intervenire e sancire la chiusura del giudizio per mancanza di un elemento fondamentale per la prosecuzione della causa.

La norma richiamata, per quello che interessa, ha la funzione di prevedere quale condizione per l'azione giudiziale di riduzione delle disposizioni testamentarie, l'accettazione beneficiata per agire in riduzione contro chi non è coerede e per tutelare tali soggetti consentendo loro di conoscere l'ammontare dell'eredità e, quindi, della disponibile.

Anche se non è espressamente specificato, l'onere dell'accettazione beneficiata è a carico esclusivamente del legittimario leso, cioè del legittimario che è stato contemplato nel testamento ma che non ha ricevuto quanto meno quello che gli spetta a titolo di quota di legittima ai sensi di legge.

Viceversa il legittimario pretermesso, che quindi non è stato nemmeno contemplato nel testamento non è gravato dall'onere previsto dall'art.564 c.c., perché in quanto non delato all'eredità, non può accettarla.

Non è gravato dall'onere di cui al primo comma dell'art.564 c.c. nemmeno il legittimario nel caso di apertura di successione legittima (quindi non testamentaria) priva di alcun bene perché il de cuius ha disposto di tutti i suoi beni in vita.

La Corte di Cassazione sul punto ha precisato che a norma dell'art. 564 c.c., il legittimario che abbia la qualità di erede non può esperire l'azione di riduzione delle donazioni e dei legati lesivi della sua quota di legittima ove non abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, non potendo tale condizione valere, invece, per il

legittimario totalmente pretermesso, il quale può acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento.

La pretermissione del legittimario può verificarsi anche nella successione "ab intestato", qualora il "de cuius" si sia spogliato in vita del suo patrimonio con atti di donazione (Cass.28632/2011)

E ancora, in tema di azione di riduzione delle donazioni e dei legati, qualora il testatore abbia disposto a titolo universale dell'intero asse ereditario, la condizione dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è esclusa nell'ipotesi in cui il legittimario, essendo stato totalmente pretermesso, non assume, ai sensi dell'art. 467 secondo comma c.c., la qualità di chiamato all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria non venga ridotta nei suoi confronti; tale regola è stata da tempo estesa all'erede

legittimo sul rilievo che, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell'intero patrimonio con atti di donazione, anche nella successione ab intestato può configurarsi la totale pretermissione del legittimario il quale, per l'assenza di beni relitti, si trovi nella necessità di esperire l'azione di riduzione a tutela del diritto sostanziale riconosciutogli dalla legge; infatti, la disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, salvo che le donazioni e i legati siano fatte a persone chiamate come coeredi, risponde alla ratio di evitare che la confusione dei patrimoni del de cuius e dell'erede impedisca al donatario e al legatario di verificare l'effettività della lesione della riserva e, inoltre, all'esigenza, di cui è fatta menzione nella relazione al progetto definitivo del codice civile, di evitare il contrasto logico ed insanabile fra la responsabilità illimitata dell'erede, nonché il suo obbligo di rispettare gli atti di disposizione del defunto, e l'azione di riduzione della liberalità. (Cass.19.527/2005)

E ancora prima "Il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell'istituito.

Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dal primo comma dell'art. 564 per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede (per disposizione testamentaria o per delazione ab intestato), e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore" (Cass.12.632/1995).

Come si può constatare l'interpretazione sopra citata - portante la disparità di trattamento appena indicata - è costante; d'altra parte qualche dubbio essa può suscitare perché se la funzione della norma è quella di obbligare alla redazione dell'inventario per determinare la consistenza ereditaria, a ciò non dovrebbe rilevare la differenza tra legittimario leso e legittimario pretermesso.

E ancora di più appare ingiustificata per effetto dell'inciso "...Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto..".

Il legittimario leso deve accettare con beneficio d'inventario ma può decadere.

Pertanto, data per accertata la funzione della norma, e quindi la necessità di avere esatta contezza della consistenza ereditaria, l'erede dovrebbe portare a compimento l'inventario.

Ed invece seguendo l'inciso sopra indicato, in pratica l'erede legittimario leso può accettare con beneficio d'inventario e far trascorrere i termini senza procedere alla esecuzione dell'inventario, vanificando così lo scopo della norma.

Così, da una parte il legittimario leso ha un onere/obbligo per esercitare l'azione di riduzione e dall'altra l'esigenza diretta ad avere contezza della consistenza patrimoniale viene meno perché l'art.564 c.c. stesso dispone che l'erede che ha accettato con beneficio d'inventario può decadere dal beneficio stesso senza alcuna conseguenza ai fini della perseguibilità dell'azione giudiziale.

A quanto pare la norma impone quindi al legittimario di accettare con beneficio di inventario e non di eseguire l'inventario.

Coerente con il sistema è invece l'affermazione per cui il legittimario pretermesso non potrebbe accettare l'eredità con o senza il beneficio d'inventario perché non è erede ipso iure all'apertura della successione ma lo diventerà solo dopo aver esperito vittoriosamente l'azione di riduzione.

La ragione per cui è necessario l'inventario risiede nella necessità di conoscere l'esatta consistenza patrimoniale dell'eredità per evitare che l'erede/legittimario leso nella sua quota legittima, possa occultare beni ereditari così facendo diminuire la consistenza patrimoniale e danneggiare quindi gli altri beneficiari che vedrebbero così aumentato in proporzione il lascito o donazione in loro favore rispetto all'asse diminuito illecitamente.

La norma è stata più volte criticata, essa è la riproduzione, con gli opportuni aggiustamenti, di una norma del codice del 1865 che però era fondata su due considerazioni successivamente considerate errate:

1) l'azione di riduzione va contro la volontà del de cuius e quindi incompatibile con la qualità di erede puro e semplice quale successore a titolo universale.

A questo si è obiettato che anche in caso di accettazione con beneficio d'inventario, si realizza la successione a titolo universale,

2) la responsabilità illimitata (in assenza di accettazione beneficiata) sarebbe inconciliabile con la pretesa di ridurre le liberalità.

Ma si è sostenuto in contrario che chi agisce in riduzione non tende a limitare la propria responsabilità.

Sta di fatto che la norma, con qualche aggiustamento, è stata riprodotta nel codice attuale e probabilmente le discussioni che si sono agitate sul contenuto nascono proprio dal fatto che in fondo non ci sono motivi per prevedere la prescrizione dell'accettazione beneficiata.

§§§§§§

§§§§§§

§§§§§§